Civile Ord. Sez. 5 Num. 25425 Anno 2026
Presidente: IOFRIDA GIULIA
Relatore: GORI PIERPAOLO
Data pubblicazione: 16/09/2026

Oggetto: operazioni soggettivamente inesistenti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22299/2025 R.G. proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

Contro

EUROCOM ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto n. 430/7/2025 e depositata il 4 luglio 2025 e che non risulta notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 10 settembre 2026 dal consigliere Pierpaolo Gori.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, respingeva gli appelli riuniti dell'Agenzia delle Entrate proposti avverso le sentenze nn. 256/6/2023 e 257/6/2023 pronunciate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, con le quali venivano accolti i ricorsi di parte contribuente presentati avverso gli AVVISI DI ACCERTAMENTO nn. T6306MN01422-3 concernenti IVA-ALTRO per gli anni di imposta 2015 e 2016.

2. Secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, a seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Padova, veniva contestata, mediante pvc del 17 marzo 2022, alla società Eurocom s.r.l. l'indebita detrazione dell'IVA derivante dalla registrazione di fatture ritenute relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, emesse dai fornitori GLC Europe s.r.l., dall'impresa individuale Management Distribuzioni di Marco Lo Faro e da altre società operanti nel settore del commercio all'ingrosso di pellets.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3. La società ricorrente impugnava gli atti impositivi lamentando, in via preliminare la carenza di sottoscrizione dell'avviso di accertamento, la mancanza della delega e l'intervenuta decadenza del termine per la notifica dell'atto; nel merito contestava, tra l'altro, la carenza di prova della natura soggettivamente inesistente delle operazioni contestate e il mancato assolvimento della prova da parte dell'ufficio. Facendo uso dell'ordinaria diligenza il legale rappresentante della società ricorrente, avrebbe dovuto essere consapevole che le operazioni intervenute con i fornitori GLC Europe s.r.l., Commercial Company s.r.l.s., Sany Energy s.r.l.s., A.D. s.r.l.s., Logistick Europe s.r.l. e Sam Trasport s.r.l.s., fossero tutte finalizzate alla frode fiscale "carosello".

4. Il giudice di prime cure accoglieva i ricorsi riuniti nel merito, decisione confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, la quale riteneva che l'Agenzia delle entrate non avesse dato prova sufficiente dell'ottenimento di indebiti vantaggi fiscali e commerciali derivanti da tali operazioni da parte della società EUROCOM. Non era inoltre stata provata la gravità, precisione e concordanza degli elementi di prova atti a fondare le presunzioni atte a giustificare la presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, né la consapevolezza del legale rappresentante della società che le operazioni intrattenute con i fornitori si inserivano in un'evasione fiscale.

5. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. Rimane intimata la società resistente EUROCOM ITALIA S.r.l. in liquidazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

degli artt. 36, d. lgs. n. 546/92, 112, 115 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 117, comma 6, Cost. e l'apparenza della motivazione, perché la decisione sarebbe basata su argomenti privi di specifica concludenza e da essa non emergerebbero le specifiche ragioni per le quali i motivi di appello sono stati ritenuti infondati.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Si rammenta che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

2.2. Orbene, nel caso in esame il giudice d'appello ha delineato adeguatamente l'iter logico seguito per giungere alla definizione della controversia: nella parte relativa allo "svolgimento del processo" è stato sintetizzato il *thema decidendum*, la posizione delle parti, la decisione dei giudici di prime cure e i motivi di appello in cui l'ufficio ha ribadito "le argomentazioni esposte avanti ai giudici della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova" (cfr. p.3 sentenza). Ciò premesso,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nei "motivi della decisione" la sentenza aderisce alla decisione di primo grado, all'esito di un certo iter logico argomentativo: a pagina 3 della sentenza si legge infatti che "*a fronte di tali rilievi, non appare dimostrato che la società Eurocom abbia tratto indebiti vantaggi fiscali e commerciali da tali operazioni, grazie al prezzo di vendita alla GDO più competitivo per l'assenza dell'Iva. I prezzi di acquisto del pellet erano, infatti, prezzi di mercato e non risulta la restituzione ad Eurocom di parte dell'Iva non versata dai cedenti*". Inoltre, prosegue la sentenza a pag.4, l'Ufficio non avrebbe dimostrato la "*mancanza di una effettiva struttura aziendale*". A tal proposito si legge che "*nulla […] è stato prodotto dall'ufficio in ordine agli accertamenti eseguiti sulla sede, sull'operatività, sulla presenza o meno di dipendenti nonché sulla solvibilità dei fornitori*" (*ibidem*).

Viene così fornito un iter logico argomentativo che, per quanto conciso, è supportato da riferimenti individuati ai fatti di causa e al quadro istruttorio, e spiega la decisione assunta in termini che rispettano il minimo costituzionale.

3. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e degli artt. 19, 21 e 54 d.P.R. n. 633/72, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in tema di riparto dell'onere probatorio, disciplina della detrazione IVA e delle presunzioni semplici in materia di operazioni soggettivamente inesistenti.

4. Il motivo è fondato.

4.1. Va premesso che nel processo tributario il ricorso alle presunzioni semplici, ossia gravi, precise e concordanti è la regola, salvo non valgano per legge regole specifiche in relazione alla singola tipologia di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

accertamento, ed è pacifico il fatto che l'Amministrazione ha contestato alla contribuente l'indebita detrazione dell'IVA in relazione a determinate operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.

Al proposito, va rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (cfr. Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.

4.2. Inoltre, in punto di onere della prova in caso di riprese per operazioni contestate come soggettivamente inesistenti, in tema di IVA l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5, ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).

5. Orbene, quanto all'elemento oggettivo delle operazioni contestate come soggettivamente inesistenti, la sentenza sembra dare per pacifica la qualità di cartiere in capo alle danti causa: «*Una di queste, la GLC Europe srl, facente capo a tal Salvatore La Rosa, avrebbe fatto da "cartiera" così come le altre individuate dai militari verbalizzanti, ritenute prive di strutture operative ed intestate a meri prestanome*» *(p.3 sentenza) e il ragionamento del giudice si incentra su profili irrilevanti secondo il canone giurisprudenziale sopra richiamato: «a fronte di tali rilievi, non appare dimostrato che la società Eurocom abbia tratto indebiti vantaggi fiscali e commerciali da tali operazioni, grazie al prezzo di vendita alla GDO più competitivo per l'assenza dell'IVA*».

Infatti, l'apparente assenza di benefici a prezzo di mercato nasconde che il vero vantaggio commerciale è costituito dall'evasione dell'IVA e la congruità del corrispettivo e la conformità dei prezzi ai valori di mercato costituiscono, secondo il principio di diritto che precede, elementi non decisivi rispetto al *thema probandum*, al pari della regolarità formale delle scritture e delle evidenze contabili dei pagamenti, trattandosi di dati agevolmente falsificabili e di per sé neutri. Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la cessione è realmente avvenuta e la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

merce è stata effettivamente consegnata, sicché è del tutto fisiologico che il prezzo praticato sia allineato a quello di mercato, mentre il vantaggio indebito non si colloca sul piano del pricing, bensì su quello della detrazione indebita di un'imposta esposta in fattura da un soggetto interposto che non l'ha versata e il vantaggio economico è principalmente nell'evasione dell'imposta.

5.1. Parimenti eccentrico rispetto al canone giurisprudenziale richiamato è il ragionamento sul secondo requisito necessario, ossia l'elemento soggettivo.

A tal proposito il giudice ha affermato che «*l'ufficio non ha dimostrato la consapevolezza del sig. Sponchiado, misurata secondo l'ordinaria diligenza richiesta in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che le operazioni intrattenute con i fornitori GLC Europe s.r.l. e Management Distribuzioni di Marco Lo Faro si inserivano in una evasione fiscale*».

Anche sotto tale profilo il contenuto della prova rimessa all'Agenzia sul quale il giudice parametra il proprio giudizio non è quello corretto secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, perché è bastevole la mera conoscibilità del fatto che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta e, a tal fine, è necessario e sufficiente fare riferimento alla ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta circa la sostanziale inesistenza del contraente.

7. Ne risulta completamente stravolto il ragionamento presuntivo, in parte, quanto all'elemento oggettivo, per essere stata attribuita valenza dirimente a circostanze non decisive sulla base della consolidata interpretazione giurisprudenziale e in parte, quanto all'elemento soggettivo, per aver fatto riferimento alla necessaria consapevolezza della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

frode, erroneo parametro alla stregua del quale è stato valutato il comportamento della società.

Il giudice del rinvio, nel rivalutare il compendio probatorio al fine di accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla contribuente, terrà conto che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità di cui sopra si è dato conto, è sufficiente la mera conoscibilità del fatto che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta.

8. La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per ulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026

La Presidente

Giulia Iofrida

Corte di Cassazione - copia non ufficiale